



Prot. n. 5286/15-2

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ARTISTICA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

da una parte

la **Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana** (denominata in seguito Fondazione) con sede legale in Palermo, Via Filippo Turati n. 2, P.IVA 00190520825 – nella persona del Commissario Straordinario dott.ssa Margherita Rizza, domiciliata per la carica in Palermo, presso la sede della Fondazione,

e dall'altra

il DOTT. Giuseppe Cuccia

(Collaboratore)

premesso che

- la Fondazione necessita di un consulente artistico per lo svolgimento e la programmazione di attività ad elevato livello di competenza a supporto dell'attività del Commissario;
- la natura dell'incarico in questione prevede prestazioni di alto contenuto per le quali, allo stato, la Fondazione non dispone di dipendenti in possesso dei relativi titoli e conseguenti competenze professionali;
- l'individuazione della suddetta figura professionale ed il conferimento del conseguente incarico è indifferibile essendo necessario garantire la tempestiva predisposizione della programmazione concertistica 2024/2025;
- tenuto conto che il dott. Giuseppe CUCCIA è in possesso delle necessarie competenze;
- che la Fondazione lo ha individuato come persona in possesso dei requisiti necessari e dotato di adeguata professionalità in relazione all'espletamento dell'incarico da svolgere;
- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa personale senza vincolo di subordinazione;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- che la committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione né una prestazione continuativa né riferita ad una singola opera o lavoro ma piuttosto un obiettivo di sviluppo di un ambito operativo da svolgersi senza orari prestabiliti e con modalità di esecuzione autonoma, fatto salvo del coordinamento da parte della committente;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

Le premesse che precedono fanno parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il dott. Giuseppe CUCCIA si impegna ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dalla committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati e messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo il collaboratore sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:

- Assistere il Commissario nella predisposizione della proposta di programmazione delle attività artistico musicali della stagione artistica 2024/2025;
- Assistere il Commissario nella predisposizione e organizzazione dei programmi di attività artistica della Settimana di Musica Sacra di Monreale 2025;

Art. 2 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dalla data del **5 luglio 2024**, e cesserà, senza necessità di preavviso né di alcuna ulteriore comunicazione, il giorno **5 novembre 2024**.

La committente comunicherà in forma scritta al collaboratore almeno 20 giorni prima della scadenza, la eventuale volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione.

È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 10 giorni per qualsiasi motivo e/o ragione con comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata a/r.

Art. 3 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo stabilito per l'incarico è pari a complessivi € 16.000/00=(sedicimila/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge che restano a carico del collaboratore e che sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al dott. Giuseppe CUCCIA con cadenza mensile posticipata in misura rapportata alla durata del contratto.

Il Collaboratore dichiara che la misura del compenso come sopra indicato è congrua, avuto riguardo all'oggetto dell'incarico, alle modalità del suo espletamento ed all'impegno complessivo richiesto per il suo svolgimento.

Il Professionista non avrà nulla altro a pretendere oltre l'importo sopra determinato per corrispettivo eccettuato il rimborso di eventuali spese sostenute per attività connesse all'incarico e preventivamente autorizzate dal Commissario e debitamente documentate ed intestate alla Fondazione.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 4 NATURA DELL'INCARICO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'incarico ha natura di prestazione professionale di opera intellettuale senza vincolo alcuno di subordinazione ex art. 2222 c.c.

Il Collaboratore si impegna a svolgere le attività oggetto della prestazione con la massima diligenza e professionalità.

Art. 5 – TUTELA DELLA SALUTA E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE

Il Collaboratore dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di osservare i contenuti che con la relativa planimetria.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.lgs 101/2018 esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento dell'incarico. Il Responsabile del trattamento è identificato nella persona del Commissario Straordinario, dott.ssa Margherita Rizza che assicurerà ogni comportamento idoneo al rispetto della normativa citata.

Il collaboratore presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore dichiara di accettare l'incarico ed al contempo di non trovarsi in alcuna causa di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico medesimo previste dalla normativa in vigore, e l'insussistenza di conflitti di interesse, nonché di procedimenti pendenti con la Fondazione;

Nell'espletamento dei propri compiti, il Collaboratore si impegna ad assicurare il rispetto della legge e a perseguire esclusivamente l'interesse della Fondazione.

Si impegna, altresì, ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione.

ARTICOLO 8 - REVOCA DELL'INCARICO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procederà alla revoca del presente incarico di collaborazione, nei modi previsti dalla legge, qualora si rilevino inadempimenti rispetto a quanto disciplinato nel presente contratto, in tale ipotesi il contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA

Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente la Fondazione al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 ss. mm. ii., ivi compreso il D.Lgs 101/2018, nonché ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 GDPR.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Collaboratore entri in possesso nello svolgimento della prestazione - elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) - dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione, salvo che il Commissario ne autorizzi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

Il Collaboratore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall'Amministrazione o altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio.

Il Collaboratore, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell'espletamento del presente affidamento.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

ARTICOLO 11 - SPESE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 relativo al T.U. sull'Imposta di Registro.

In ogni caso, tutte le spese del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, comprese quelle dell'eventuale registrazione, sono a carico del Collaboratore

ARTICOLO 12 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento a tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni in materia.

Del presente incarico verrà data comunicazione ai sensi di legge e sul sito della Fondazione.


Il presente contratto redatto in 3 (tre) copie originali, di cui una per ciascuna delle parti contraenti, e una per fini amministrativi, vale a regolare i rapporti tra le parti contraenti, ad ogni effetto di legge.

Il Collaboratore dichiara di accettare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., i punti "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11" e "12" del presente incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, 5 luglio 2024

**Il Collaboratore
Dr Giuseppe Cuccia**



Registro Contratti n. _____

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Margherita Rizza

